

Finanziamenti soci e Fisco: la tracciabilità bancaria non basta più

SINTESI OPERATIVA

Per la Cassazione, un bonifico non dimostra che i versamenti dei soci siano finanziamenti: prova il passaggio del denaro, ma non la sua provenienza né la capacità economica di chi lo ha conferito. Servono inoltre prove storiche sui redditi e sul patrimonio dei soci, adeguate agli importi versati. In una società in perdita da anni, la ripetitività dei versamenti, l'incapienza reddituale e le perdite pluriennali, valutate insieme, possono sostenere la riqualificazione come reimmissione di utili occultati. La prova va costruita prima della verifica.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Con l'ordinanza n. 22198 del 28 giugno 2026, la Cassazione ha bocciato una sentenza d'appello che aveva ritenuto sufficiente la tracciabilità bancaria per giustificare i finanziamenti dei soci verso una società di ristorazione in perdita da dieci anni. I giudici di legittimità spiegano che un bonifico dimostra solo il transito del denaro, non la sua provenienza, e che la regolarità formale (delibere, scritture contabili) non basta più da sola: il socio deve anche dimostrare, con documentazione storica, di avere avuto una capacità reddituale adeguata all'importo versato. In assenza di questa prova, il finanziamento rischia di essere riqualificato come reimmissione in azienda di utili occultati. La Corte ribadisce anche un principio di metodo importante: gli indizi presuntivi (perdita pluriennale, incapienza reddituale dei soci, ripetitività dei versamenti) vanno valutati nel loro insieme, non isolati uno per volta. Per chi assiste imprese familiari a compagine ristretta, il messaggio operativo è chiaro: il finanziamento soci va costruito con un impianto documentale solido prima che nasca la contestazione, non difeso a posteriori.

LA TRACCIABILITÀ BANCARIA NON BASTA PIÙ

Una recente ordinanza della Cassazione smonta la difesa più usata dalle società indebitate verso i propri soci: bonifico regolare non significa, automaticamente, provvista lecita. E quando la società perde soldi da anni, il conto in banca del socio finisce sotto la lente del Fisco.

Un ristorante che perde soldi da dieci anni di fila. Soci che, invece di chiudere baracca, continuano a versare denaro nelle casse aziendali senza chiedere interessi e, soprattutto, senza avere in tasca i redditi per farlo. È uno schema che i verificatori dell'Agenzia delle Entrate conoscono bene, e che con l'ordinanza n. 22198 del 28 giugno 2026 la Cassazione ha rimesso al centro dell'attenzione, bocciando la sentenza d'appello che aveva dato ragione al contribuente sulla sola base di un dettaglio: i pagamenti erano tracciati.

Non è bastato. E il motivo, spiegato dai giudici di legittimità, cambia parecchio il modo in cui commercialisti e imprenditori dovrebbero gestire questo tipo di operazioni, tutt'altro che rare nelle piccole e medie imprese familiari.

IL CONFINE TRA FINANZIAMENTO E UTILE OCCULTATO

Sul piano civilistico non c'è nulla di strano in un socio che finanzia la propria società: succede in continuazione, specie nelle Srl a base ristretta, dove i confini tra patrimonio personale e patrimonio aziendale tendono a diventare labili. Il codice civile, del resto, regola espressamente questi apporti all'articolo 2467, imponendo la postergazione del rimborso quando il finanziamento arriva in un momento di squilibrio patrimoniale marcato.

Il problema nasce quando questi flussi diventano, agli occhi dell'Amministrazione finanziaria, un canale comodo per far rientrare in azienda ricavi che non sono mai stati dichiarati. In pratica: il socio "presta" alla società soldi che, in realtà, sono utili in nero prodotti dalla stessa società e poi rimessi in circolo con l'etichetta di finanziamento. Un giro che, sulla carta, sembra pulito. Nella sostanza, molto meno.

Ed è qui che il contribuente gioca quasi sempre la stessa carta: i soldi sono passati da un conto corrente a un altro, quindi tutto tracciato, quindi tutto regolare. Peccato che, come ha ribadito ancora una volta la Suprema Corte, la forma non può mai sostituirsi alla sostanza economica dell'operazione.

I FATTI: UN RISTORANTE IN ROSSO DA UN DECENNIO

Vale la pena raccontare i fatti, perché aiutano a capire meglio la logica della Corte. La società coinvolta opera nella ristorazione e, da dieci anni, chiude i bilanci in rosso. Non una perdita occasionale legata a un anno difficile, ma una gestione strutturalmente in perdita, di quelle che normalmente porterebbero a una liquidazione o a un concordato, non a nuovi finanziamenti.

Eppure i soci (insieme ad altre società riconducibili alla stessa compagine ristretta, un dettaglio che i giudici non hanno trascurato) hanno continuato a versare denaro, senza interessi, senza pretendere restituzioni immediate. Il punto debole di questa costruzione è semplice: nessuno di questi soggetti disponeva di una capacità reddituale sufficiente a giustificare simili esborsi. Da dove arrivavano, allora, quei soldi?

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in appello, aveva liquidato la questione con un ragionamento che oggi la Cassazione definisce, nella sostanza, troppo semplicistico: i versamenti provenivano da soggetti legittimati, erano transitati su conti tracciabili, dunque l'Ufficio non poteva riqualificarli senza prove dirette. L'antieconomicità della gestione, secondo i giudici di merito, non bastava a scalfire una posta contabile regolarmente documentata.

L'ERRORE DI METODO DEI GIUDICI D'APPELLO

La Suprema Corte smonta la sentenza d'appello soprattutto sul metodo di valutazione della prova. I giudici tributari, spiega l'ordinanza, avevano frazionato gli elementi indiziari, negando rilevanza a ciascuno preso singolarmente (la perdita decennale da un lato, l'assenza di redditi dei soci dall'altro, la ripetitività dei finanziamenti come terzo elemento) per poi concludere che, sommati, non bastassero comunque.

È un errore metodologico che la giurisprudenza di legittimità corregge da tempo: la prova presuntiva va letta nel suo insieme, non a compartimenti stagni. Un indizio, isolato, può dire poco. Tre o quattro indizi coerenti tra loro, messi in fila, possono raccontare una storia molto diversa. Ed è quella valutazione complessiva, non atomistica, che il giudice tributario è tenuto a compiere.

Applicato al caso specifico, il principio porta a una conclusione netta. La regolarità formale (delibere assembleari in ordine, scritture contabili coerenti, tempistica plausibile rispetto all'andamento finanziario) resta condizione necessaria perché un finanziamento soci sia opponibile al Fisco. Ma da sola non basta più. Serve anche, e forse soprattutto, che il socio finanziatore dimostri di possedere una capacità reddituale storicamente adeguata all'importo versato. In sua assenza, l'operazione va letta per quello che verosimilmente è: la re-immissione in azienda di utili occultati in precedenza.

PERCHÉ LA TRACCIABILITÀ È UNA CONDIZIONE NEUTRA

Questo, probabilmente, è il passaggio più utile per chi lavora ogni giorno con società a rischio di accertamento. La tracciabilità bancaria, che tanti contribuenti (e non pochi giudici di merito, evidentemente) trattano come una specie di certificato di regolarità automatica, per la Cassazione è invece una condizione neutra. Non prova nulla, di per sé, né a favore né contro il contribuente.

Un bonifico dimostra solo che il denaro è transitato da un conto a un altro. Non dice nulla sull'origine di quel denaro. Se un socio fiscalmente incapiente fa arrivare somme importanti a una società che perde soldi da un decennio, la traccia bancaria certifica il passaggio, non la provenienza. E la provenienza, va detto senza troppi giri di parole, è esattamente ciò che interessa al Fisco.

C'è di più: in certi contesti, come nel caso in esame, la tracciabilità diventa quasi un elemento a sfavore del contribuente. Perché conferma che il denaro è realmente arrivato in azienda, lasciando aperta solo la domanda su chi lo abbia prodotto davvero.



I PRESUNZIONI DI SECONDO GRADO E VOLUNTARY DISCLOSURE

Nel ricorso, la difesa della società aveva provato a puntellare la propria posizione con due argomenti tipicamente processuali. Il primo riguardava la presunta inammissibilità delle cosiddette presunzioni di secondo grado, cioè inferenze costruite su un fatto già accertato in via presuntiva. La Cassazione lo ha respinto senza troppe esitazioni: nel nostro ordinamento non esiste un simile divieto, purché la catena di ragionamento resti grave, precisa e concordante, come richiede l'articolo 2729 del codice civile.

Il secondo argomento riguardava invece la produzione documentale. Solo in appello, la società aveva depositato la prova dell'adesione dei soci a una procedura di voluntary disclosure, nel tentativo di giustificare la provenienza dei capitali. L'Agenzia delle Entrate ne aveva eccepito l'inammissibilità, trattandosi di prova nuova. Su questo punto specifico, e solo su questo, la Cassazione ha dato ragione al contribuente, richiamando l'articolo 58 del D.Lgs. 546/1992 nella formulazione previgente alla riforma del processo tributario: prima della L. 130/2022, infatti, la norma consentiva la libera produzione di documenti anche in appello, in deroga alla più restrittiva regola civilistica dell'articolo 345 c.p.c. Dal 2024 il nuovo art. 58 ha invertito la regola, vietando in linea generale il deposito di nuovi documenti in appello, salvo motivi aggiunti su fatti sopravvenuti; nel giudizio in esame, instaurato prima di quella data, si applicava ancora la disciplina permissiva, come precisato dalla stessa Cassazione *ratione temporis*.

Ammissibile il documento, però, non equivale a decisivo. Ed è questo il punto che la Cassazione tiene a sottolineare: aver aderito alla voluntary disclosure non basta, di per sé, a chiudere la partita. Il contribuente deve comunque dimostrare, nel merito, una coerenza temporale e quantitativa precisa tra i capitali regolarizzati e i finanziamenti concretamente erogati alla società. Un conto è avere capitali "scudati" da qualche parte, un altro è provare che proprio quei capitali sono confluiti, nei tempi e negli importi giusti, nelle casse dell'azienda in perdita.

Il messaggio che arriva da Piazza Cavour, tolto il linguaggio tecnico, è piuttosto semplice: chi vuole difendere un finanziamento soci davanti al Fisco non può limitarsi a esibire un estratto conto. Deve costruire, prima ancora che nasca la contestazione, un impianto documentale solido.

I DIFESA FRAGILE E DIFESA SOLIDA A CONFRONTO

DIFESA FRAGILE (QUELLA BOCCIATA)	DIFESA SOLIDA (QUELLA RICHIESTA DALLA CASSAZIONE)
Bonifico bancario regolare, causale generica	Delibera assembleare che autorizza il finanziamento, con data coerente
Nessuna verifica preventiva sulla capacità reddituale del socio	Documentazione storica dei redditi o del patrimonio del socio finanziatore, formatasi prima dell'erogazione
Prova prodotta solo in appello, se possibile	Prova costruita ex ante, non recuperata a giudizio già avviato
Nessun collegamento dimostrato tra origine dei fondi e importi versati	Coerenza temporale e quantitativa tra provvista del socio e finanziamento erogato

Non è un dettaglio da poco, soprattutto per le società a compagine ristretta (quelle a conduzione familiare, per intenderci) dove i soci finanziano l'azienda quasi per riflesso, senza troppe formalità. È proprio in questi contesti che il rischio di riqualficazione è più alto, perché è più facile che la provvista personale del socio non regga a un controllo approfondito.

Chi assiste imprese in difficoltà economica farebbe bene, quindi, a porsi la domanda prima che se la ponga il verificatore: questo socio, con quali redditi ha potuto permettersi di versare questa cifra? Se la risposta non è documentabile con chiarezza, forse conviene ripensare l'operazione prima di farla, non difenderla dopo.

I QUANTO DEVE ESSERE RISALENTE LA PROVA REDDITUALE

Resta da capire, e la giurisprudenza futura lo chiarirà, quanto debba essere risalente nel tempo la dimostrazione della capacità reddituale del socio. Un anno di redditi documentati basta? Servono cinque anni? La Cassazione, in questa or-

dinanza, non fissa un termine preciso, e questo lascia ai giudici di merito, caso per caso, un margine di valutazione che, va detto, non aiuta chi cerca certezze operative immediate.

Nel frattempo, la strada più prudente per professionisti e imprenditori è quella di trattare ogni finanziamento soci come un'operazione da tracciare non solo bancariamente, ma anche dal punto di vista della provvista: sapere, prima di firmare, da dove arrivano davvero quei soldi. È un lavoro in più, certo. Ma è anche l'unico modo per non ritrovarsi, anni dopo, a spiegare a un giudice tributario perché un socio senza redditi abbia finanziato per un decennio un'azienda che perdeva soldi.



STUDIO PIZZANO STUDIO SABATINO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)

Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (17/07/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Ventican

STUDIO PIZZANO